



COMUNE DI AGLIANO TERME

PROVINCIA DI ASTI

ORDINANZA

N. 11 DEL 01/06/2022

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART 54 D.LGS 267/2000 : DIVIETO DI ATTRAVERSAMENTO E TRANSITO DEL PASSAGGIO PEDONALE DI VIA DONATO ALUFFI SITUATO TRA CIVICI 23 - 25 E 49.

IL SINDACO

VISTA la situazione di situazione di degrado degli edifici che si affacciano sul passaggio pedonale di Via Donato Aluffi situato tra i civici 23/25 e il civico 49 ;

VISTA la presenza di materiali lapidei e di parti di elementi di copertura caduti all'interno del passaggio pedonale dagli edifici affacciati sul medesimo ;

CONSIDERATO che si rende necessario agire per garantire l'incolumità delle persone transitanti nel passaggio pedonale;

CONSIDERATI i pareri degli uffici competenti e ritenuto necessario disporre i suddetti divieti al fine di salvaguardare la pubblica incolumità delle persone;

Visti gli artt. 6, 7 e ss. del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n.285 e s.m.i, nonché gli artt.31 e seguenti del D.P.R. 16.12.1992, n.495 e s.m.i , recante "Regolamento esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5;

Visto il D.Lgs.267/2000;

ORDINA

IL DIVIETO DI TRANSITO NEL PASSAGGIO PEDONALE DI VIA DONATO ALUFFI SITUATO TRA I CIVICI 25/23 E IL CIVICO 49.

Dai suddetti divieti sono esenti operatori di soccorso, di polizia e autorizzati;

L'area di interesse dovrà verrà adeguatamente segnalata mediante l'installazione di segnali stradali temporanei in conformità a quanto disposto dall'art 21 del Codice della Strada, con le modalità previste dagli art. 31 e seguenti del DPR 495/92 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

I punti di chiusura stradale, dovranno essere segnalati e presidiati al fine di garantire la sicurezza dell'intera area, il passaggio degli aventi diritto e la totale impossibilità di accesso a quanti non autorizzati.

AVVERTE

ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7.8.1990, n. 241, che il Responsabile del procedimento è il geom. Cavallo Riccardo;

avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Legge 6 dicembre 1971, n.1034), oppure, in via

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da produrre entro 120 giorni dalla notificazione (D..P.R. 24 novembre 1971, n.1199);

MANDA

ai competenti Uffici per la pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge e all'Ufficio Tecnico Comunale per quanto di competenza, nonché per la notifica e trasmissione:

- al Comando di PL della Comunità Collinare Val Tiglione : poliziale@unionevaltiglione.at.it
- al Comando dei Carabinieri di Asti, Stazione di Agliano Terme (AT) : stat138270@carabinieri.it
- alla Sezione Polizia Stradale di Asti : polstradasez.at@poliziadistato.it
- alla Croce Rossa Italiana di Asti, Sede di Asti: cp.asti@cert.cri.it
- al 118 ASL AT: urp@asl.at.it
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Asti: comando.asti@vigilfuoco.it
- alla Questura di Asti: gab.quest.at@pecps.poliziadistato.it

IL SINDACO
Firmato digitalmente
BIGLIA Ing. Marco